



Unione Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Monza e Brianza

LA SOLUZIONE DELLA CRISI D'IMPRESA

NUOVO CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA
D. LGS. 14/2019 IN ATTUAZIONE DELLA L. 155/2017

GLI INDICATORI DELLA CRISI

Monza - 10 settembre 2019

OBETTIVO:

- ▶ EMERSIONE ANTICIPATA DELLA CRISI:
fare emergere le difficoltà dell'impresa
prima dell'intervento dell'autorità
giudiziale, per evitare che la crisi diventi
insolvenza.

Obiettivo di assicurare adeguata tutela agli interessi degli stakeholders su cui i rischi ricadono



Crediti Erario insinuati

€ 150.000.000.000



135.000 aziende a rischio (Banca d'Italia)



Perdita su crediti banche italiane v/pmi
54%

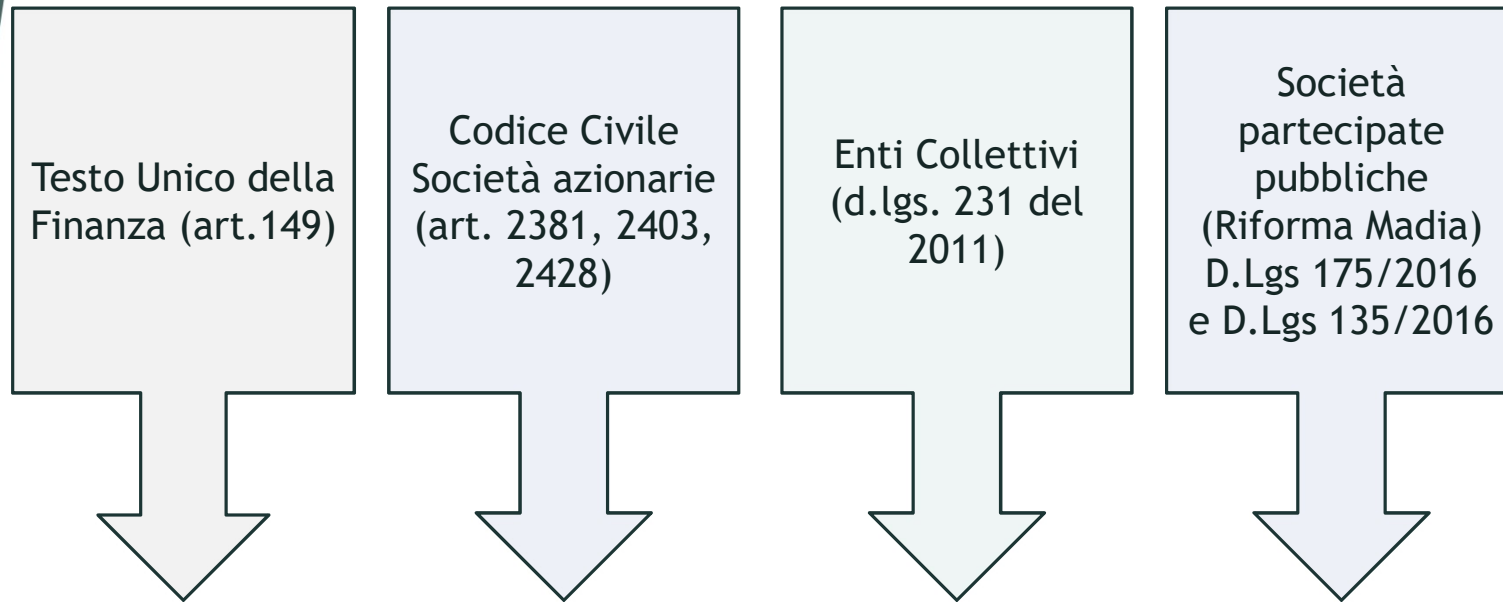


% probabilità insolvenza Pmi italiane 11,92%
Contro 0,7% Germania e 2,04% Francia (dati EBA)

INDICATORI:

- ▶ Il D.Lgs 14/2019 «Codice della Crisi» ha introdotto nuovi obblighi e nuove responsabilità a cui sono soggetti gli organi di amministrazione e di controllo;
- ▶ Gli indicatori della crisi sono strumenti al servizio di amministratori e sindaci;
- ▶ L'utilizzo degli indicatori si inserisce in una più ampia previsione di adeguatezza degli assetti organizzativi come principio di corretta gestione

EVOLUZIONE NORMATIVA



Adeguatezza degli assetti organizzativi
come principio di corretta gestione



Nuove misure e assetti adeguati a rilevare lo stato di crisi

Già in vigore dal
16/03

Art.3 c.1 CdC DOVERI DEL DEBITORE

- Impone all'imprenditore individuale di «adottare misure idonee a **rilevare tempestivamente lo stato di crisi** e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte»

Art.3 c.2 CdC DOVERI DEL DEBITORE

- L'imprenditore collettivo deve adottare un assetto organizzativo adeguato ai sensi dell'articolo 2086 del codice civile, ai fini della **tempestiva rilevazione dello stato di crisi** e dell'assunzione di idonee iniziative.

Art.375 CdC ASSETTI ORGANIZZATIVI DELL'IMPRESA

- Riscrive la rubrica dell'art. **2086** c.c. «Gestione dell'impresa»
- Prevede un nuovo 2° comma dell'art. 2086 con un duplice dovere in capo all'amministratore.



Nuove misure e assetti adeguati a rilevare lo stato di crisi

Già in vigore dal
16/03

Art.377 CdC ASSETTI ORGANIZZATIVI SOCIETARI

- Modifiche in tema di amministrazione delle società personali (art.2257 c.c.) azionarie (art.2380-bis) e a responsabilità limitata (art. 2475 c.c.).
- La gestione si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'art.2086.

Art.378 CdC RESPONSABILITA' AMMINISTRATORI

- Modifica art. 2476 c.c. e 2486 c.c. prevedendo una nuova responsabilità degli amministratori verso i creditori.

Art.379 CdC NOMINA ORGANI DI CONTROLLO

- Modifica art. 2477 c.c. prevedendo **nuovi limiti per la nomina dell'organo di controllo o del revisore.**

LE MODIFICHE DEL Codice della Crisi (art.375) all'Art.2086 c.c

ART. 2086:

~~DIREZIONE E GERARCHIA DELL'IMPRESA~~

GESTIONE DELL'IMPRESA

L'imprenditore è il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori.

L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

Ruolo e compiti degli organi di controllo



CONTROLLO SULLA GESTIONE
(Collegio Sindacale)



CONTROLLO CONTABILE
(Revisore o Collegio Sindacale)

COLLEGIO SINDACALE



POTERI PREVENTIVI ED IMPEDITIVI

Convocazione assemblea
Promuovere azioni responsabilità
Sollecitare intervento Tribunale 2409 c.c.



ATTIVITA' DI PREVENZIONE

Obbligo di verificare che l'Organo Delegato si avvalga di piani adeguati



PRINCIPI COMPORTAMENTO

Elaborati dal CNDCEC, la norma 11.1 tratta della emersione e prevenzione della crisi.

IL REVISORE LEGALE



POSSIBILITA' DI REAZIONE

Flusso informativo verso il collegio sindacale al fine di sollecitare l'attivazione di quest'ultimo.



POSSIBILITA' DI INTERVENTO

Informazioni e valutazioni che deve rilasciare in sede di relazione e giudizio sul bilancio.

Segui

28 - € 39 - € 390* - Clf. 4,50 - Sp. 1000 m (1 x 1) - 1000 m - **Lunedì 11 Marzo 2019.**

• TUTTE LE AZIENDE CHE ASSUMONO • *a pag. 41*

Professionisti tutor aziendali

AAA cercasi consulente coi fiocchi: dal 16 marzo, 150 mila imprese dovranno nominare sindaco o revisore. E monitorare costantemente gli indicatori di crisi

Sono i mercati italiani affittati da L'Espresso per Bellini, in un'compagnia di 13.357 possessori, imprese bancarie con ricavi complessivi tra i 2 e 10 miliardi di euro. Il 13.357 possessori sono bancarie, ma non sono tutti italiani. Il 13.357 possessori sono bancarie, ma non sono tutti italiani. Il 13.357 possessori sono bancarie, ma non sono tutti italiani.



di crisi che entreranno in vigore il 15 agosto 2020 e che in sostanza sono: il rapporto tra flussi di cassa e totale dell'attivo e l'andamento del ritorno netto e totale del capitale.

Per 150 mila aziende con più di dieci dipendenti, o con un attivo patrimoniale di almeno superiori ai 2 milioni, scatta anche l'obbligo di dotarsi di sindaco unico, collegio sindacale o revisore legale dei conti. E da prossime 15 marzo i 90 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del d.lgs. n. 1479 del 1995, che prevede il ricorso al commissario verificatore l'adeguamento del proprio statuto alla luce dei nuovi obblighi e della necessità o meno di nominare l'organo di controllo. Una scelta non semplice anche a causa della tradizionale reticenza degli imprenditori a mettere nelle mani di un estraneo tutti gli strumenti per valutare la reale condizione di salute della propria azienda.

Crisi d'impresa. L'emendamento della Lega al decreto crescita modifica i parametri che fanno scattare l'obbligo del collegio anche per le piccole imprese. Arriva l'assicurazione per i manager

Marco Mobili
Giovanni Negri

Meno sindaci o revisori per le srl. Almeno risponderà alle attese e anche alle timpe sino a fatte. Perché sarà certo drastico l'impatto, se approvato, dell'emendamento presentato dalla Lega al decreto crescita. L'emendamento interviene sui parametri che, in base al nuovo Codice della crisi d'impresa, rendono obbligatoria l'adozione dell'organo di controllo interno da parte soprattutto delle società a responsabilità limitata.

La proposta messa in campo dalla Lega è anticipata dal viceministro dell'Economia Massimo Gavaraglia, innalza in maniera decisa i parametri introdotti dalla riforma (decreto legislativo n. 14 del 2019). Quest'ultima infatti vincolava al controllo interno tutte le società, soprattutto srl, che per 2 esercizi consecutivi hanno superato almeno i 3 parametri. Nel dettaglio totale di attivo superiore a 2 milioni, volume di ricavi sopra i 2 milioni e più di 10 dipendenti.

Nella proposta targata Carroccio il vincolo scatta al superamento di due soglie e non più solo di una

pendentemente quindi dall'applicazione del Codice della crisi, operativo a tutti gli effetti a partire dal ferragosto del 2020.

Infatti, sempre con il caveat dei 2 esercizi consecutivi, il volume degli attivi previsto dal Codice civile è di 4,4 milioni, quello dei ricavi di 8,8; identico il tetto di dipendenti, sempre superiore a 50. Oggi, sempre se-

condo Banca d'Italia, le srl obbligate a un organo di controllo interno sono circa 15.000. In soldoni, allora: da una platea di almeno 150.000 srl interessate si potrebbe passare a una realtà di meno di 17.000.

Intrecciato a questo tema, per certi versi, c'è quello toccato poi da un altro emendamento della Lega che introduce l'obbligo di assicu-

razione da responsabilità civile, tutti gli amministratori delle società di capitali. Una conseguenza anche questa del Codice della crisi d'impresa che ha significativamente rafforzato gli obblighi di buona gestione e vigilanza da parte dei componenti del consiglio di amministrazione.

I nuovi parametri nell'emendamento del Carroccio

The figure consists of three vertical bars of increasing height, each with a large number at the top and a unit below it. The first bar is labeled '6 milioni', the second '12 milioni', and the third '50 dipendenti'. Below each bar is a descriptive text in Italian.

Metric	Value	Description
Patrimoniale	6 milioni	Il nuovo limite dell'attivo patrimoniale previsto dall'emendamento della Lega per l'obbligo di controllo interno
Parametro del volume di ricavi	12 milioni	Il parametro del volume di ricavi, nella modifica del Carroccio, viene innalzato da 2 a 12 milioni
Indicatore di gioco	50 dipendenti	Cambia anche il terzo indicatore in gioco: da 10 a 50 unità la media dei dipendenti occupati nell'esercizio

DIRITTO SOCIETARIO

In vigore le nuove regole per i controlli previste dal Codice crisi d'impresa

Più esteso
l'obbligo di nominare
cindaci e/o consiglieri

Angelo Busani

Entra in vigore da oggi la nuova normativa su revisione e controllo delle società a responsabilità limitata.

Per le società già costituite alla data del 16 marzo, la legge consente di effettuare l'adeguamento statutario entro 9 mesi, vale a dire fino al 16 dicembre 2019. Pertanto, fino a quella data gli statuti di forme dalle nuove norme continueranno a essere pienamente vigenti; mentre le società disciplinate da statuti che non contengono norme da modificare (e che, quindi, tacitamente ed esplicitamente, si rimettono alla legge) sono immediatamente disciplinate dalle nuove regole del Codice della crisi d'impresa.

Tre opzioni a confronto

	SISTEMA DI CONTROLLO STABILITO DALLO STATUTO	CONTROLLO DILEGALITÀ	CONTROLLO CONTABILE
1	Sindaco unico (o collegio sindacale)		-
	Revisore	-	
2	Solo il sindaco unico (o solo il collegio sindacale)		Lo deve effettuare il collegio sindacale, ma vi deve essere una clausola statutaria in tal senso. In mancanza, è obbligatoria la nomina del revisore
3	Solo il revisore	Lo effettuano i singoli soci	

● ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità.

La cessazione dell'obbligo
L'obbligo di nomina derivante dall'obbligo di redazione di un bilancio consolidato o dal fatto che la società controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti, cessa, in sede di approvazione di un successivo bilancio d'esercizio,

Il nuovo art. 2477 c.c. prevede l'obbligo di nomina del sindaco o revisore anche per le s.r.l. di minori dimensioni

IL VALZER DEGLI OBBLIGHI IN TRE PUNTATE

La Srl deve nominare l'organo di controllo o il revisore quando...

Totale dell'attivo dello stato patrimoniale

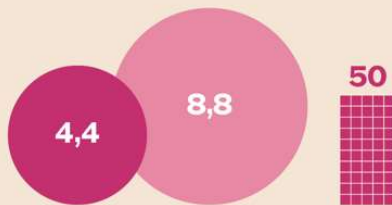
Ricavi delle vendite e delle prestazioni

Dipendenti occupati in media durante l'esercizio

1 FINO AL GIORNO

15 | MARZO 2019

... per due esercizi consecutivi ha superato **due di questi limiti**



2 DAL GIORNO

16 | MARZO 2019

... per due esercizi consecutivi ha superato **almeno uno di questi limiti**



3 DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO SBLOCCA-CANTIERI ... per due esercizi consecutivi ha superato **almeno uno di questi limiti**



Società nella regione Lombardia soggette alla nomina del sindaco o revisore ai sensi dell'art. 2477 c.c.

* indagine svolta su dati al 31.12.2017 estratti dal Registro delle Imprese

Platea ridotta del
44,4%

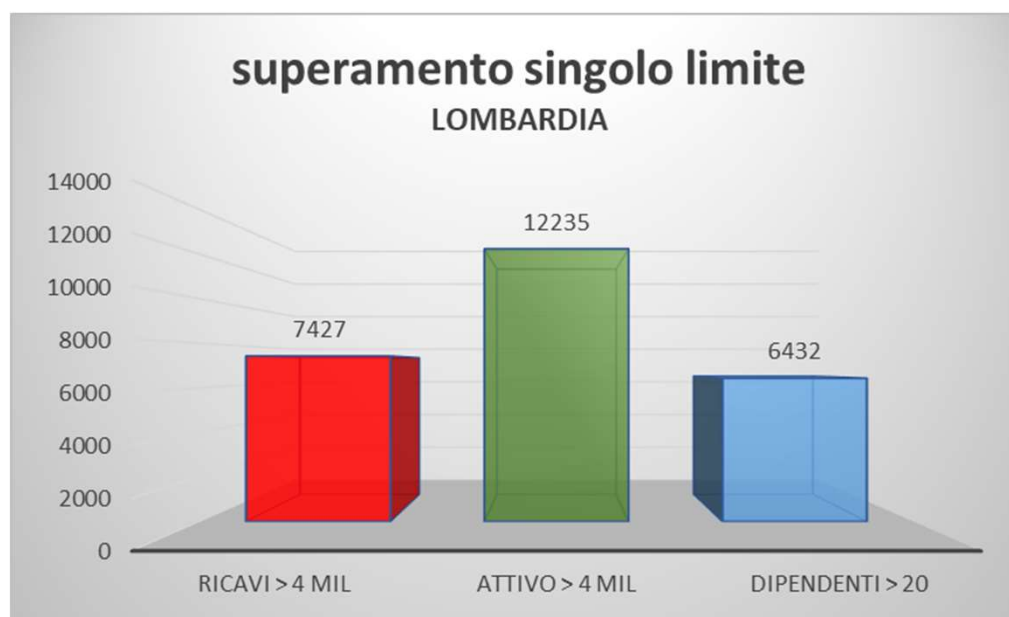
SOGGETTI ORGANO CONTROLLO LOMBARDIA



Società nella provincial di Lecco soggette alla nomina del sindaco o revisore ai sensi dell'art. 2477 c.c.

* indagine svolta su dati al 31.12.2017 estratti dal Registro delle Imprese

Il limite relativo
all'attivo
patrimoniale è
quello
maggiormente
superato

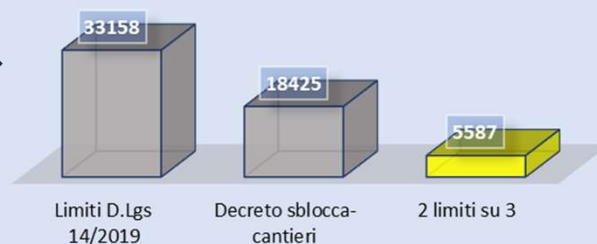


Società nella regione Lombardia soggette alla nomina del sindaco o revisore in caso di superamento di 2 parametri su 3

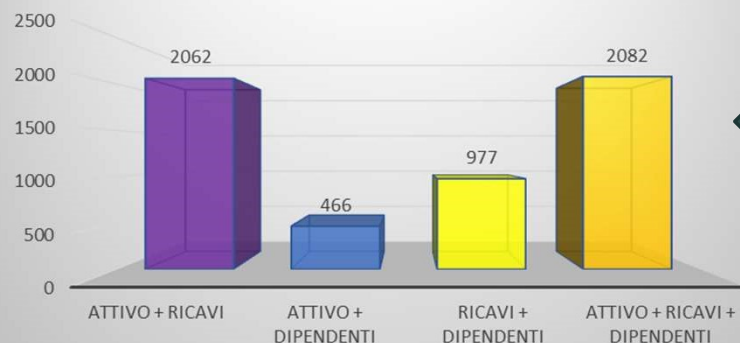
* indagine svolta su dati al 31.12.2017 estratti dal Registro delle Imprese

Platea sarebbe passata da 33.158 a 5.587 con riduzione del 83,7%

SOGGETTI ORGANO CONTROLLO



soggetti che superano + limiti LOMBARDIA



Dettaglio superamento limiti



Sulle tracce degli indicatori della crisi

Gli indicatori della crisi (art.13)

1. Costituiscono indicatori di crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell'attività, rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale per l'esercizio in corso o, quando la durata residua dell'esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, per i sei mesi successivi. A questi fini, sono indici significativi quelli che misurano la sostenibilità degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa è in grado di generare e l'adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi. Costituiscono altresì indicatori di crisi ritardi nei pagamenti reiterati e significativi, anche sulla base di quanto previsto nell'articolo 24.

2. Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, tenuto conto delle migliori prassi nazionali ed internazionali, elabora con cadenza almeno triennale, in riferimento ad ogni tipologia di attività economica secondo le classificazioni I.S.T.A.T., gli indici di cui al comma 1 che, valutati unitariamente, fanno ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell'impresa. Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili elabora indici specifici con riferimento alle start-up innovative ..., alle PMI innovative ..., alle società in liquidazione, alle imprese costituite da meno di due anni. Gli indici elaborati sono approvati con decreto del Ministero dello sviluppo economico.

3. L'impresa che non ritenga adeguati, in considerazione delle proprie caratteristiche, gli indici elaborati a norma del comma 2 ne specifica le ragioni nella nota integrativa al bilancio di esercizio e indica, nella medesima nota, gli indici idonei a far ragionevolmente presumere la sussistenza del suo stato di crisi. Un professionista indipendente attesta l'adeguatezza di tali indici in rapporto alla specificità dell'impresa. L'attestazione è allegata alla nota integrativa al bilancio di esercizio e ne costituisce parte integrante. La dichiarazione, attestata in conformità al secondo periodo, produce effetti per l'esercizio successivo.

Gli indicatori della crisi (art.13):



Squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario (rapportati alle caratteristiche dell'impresa) tenuto conto della data di costituzione e di inizio attività.



Indici che diano evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i 6 mesi successivi, e delle prospettive di continuità aziendale per l'esercizio in corso



Sono indici significativi quelli che misurano la sostenibilità degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa è in grado di generare e l'adeguatezza dei m.p. rispetto ai mezzi di terzi

Tempestività dell'iniziativa per le misure premiali (art.24)

1. Ai fini dell'applicazione delle misure premiali di cui all'articolo 25, l'iniziativa del debitore volta a prevenire l'aggravarsi della crisi non è tempestiva se egli propone una domanda di accesso ad una delle procedure regolate dal presente codice oltre il termine di sei mesi, ovvero l'istanza di cui all'articolo 19 oltre il termine di tre mesi, a decorrere da quando si verifica, alternativamente:

- a) l'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno sessanta giorni per un ammontare pari ad oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
- b) l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno centoventi giorni per un ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
- c) il superamento, nell'ultimo bilancio approvato, o comunque per oltre tre mesi, degli indici elaborati ai sensi dell'articolo 13, commi 2 e 3.

2. Su richiesta del debitore, il presidente del collegio di cui all'articolo 17 attesta l'esistenza dei requisiti di tempestività previsti dal presente articolo.

MISURE PREMIALI PER IL DEBITORE

ART.25



**INTERESSI LEGALI SUI
DEBITI TRIBUTARI**



**SANZIONI TRIBUTARIE
RIDOTTE ALLA MISURA
MINIMA**



**SANZIONI E INTERESSI
RIDOTTI ALLA META'**



**PROROGA DEL TERMINE
FISSATO DAL GIUDICE**



**EVENTUALE PROPOSTA
CONCORRENTE NON
AMMISSIBILE**



**NON PUNIBILITA' SE
DANNO DI SPECIALE
TENUITA'**



**PENA RIDOTTA SE
DANNO NON DI
SPECIALE TENUITA'**

Se non sono rispettate
comportano insorgere di
responsabilità omissiva

Obbligo di segnalazione di creditori pubblici qualificati (art.15 c.2)

Ai fini del comma 1, l'esposizione debitoria è di importo rilevante:

a) Per l'Agenzia delle Entrate, quando l'ammontare totale del debito scaduto e non versato per l'imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione della liquidazione periodica (...) sia pari ad almeno il 30 per cento del volume d'affari del medesimo periodo e :

- Non inferiore a euro 25.000 per volume d'affari risultante dalla dichiarazione modello iva relativa all'anno precedente fino a 2.000.000 di euro;

- Non inferiore a euro 50.000 per volume d'affari risultante dalla dichiarazione modello iva relativa all'anno precedente fino a 10.000.000 di euro;

- Non inferiore a euro 100.000 per volume d'affari risultante dalla dichiarazione modello iva relativa all'anno precedente oltre 10.000.000 di euro.

b) Per L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, quando il debitore è in ritardo di oltre 6 mesi nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore alla metà di quelli dovuti nell'anno precedente e superiore alla soglia di euro 50.000;

c) Per l'agente della riscossione, quando la sommatoria dei crediti affidati per la riscossione dopo la data di entrata in vigore del presente codice, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre 90 giorni superi, per le imprese individuali, la soglia di euro 500.000 e, per le imprese collettive, la soglia di euro 1.000.000.

Definizione di crisi (art.2 c.1 let.a)

Stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate.



SOLIDITA' - Equilibrio Patrimoniale - omogeneità nel tempo tra impieghi programmati e fonti di finanziamento



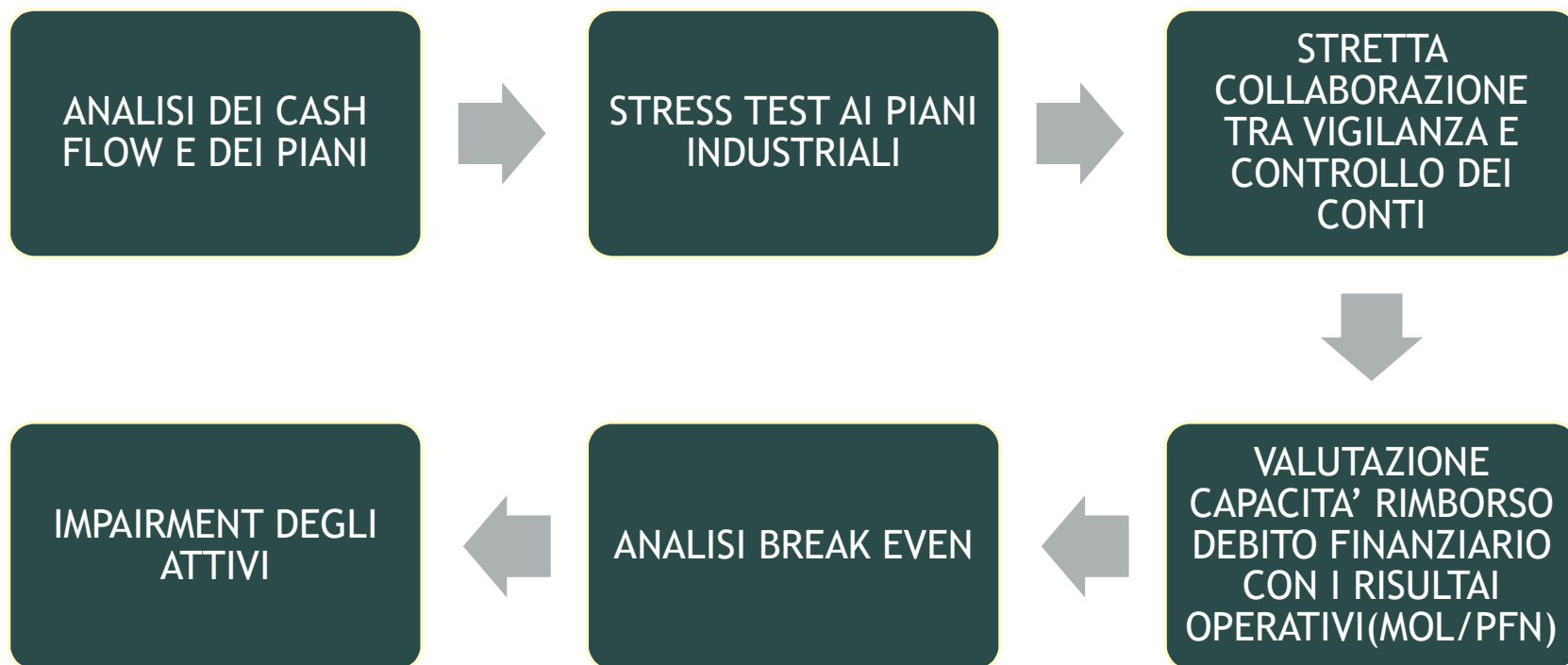
SOLVIBILITA' - Equilibrio finanziario - capacità di essere solvibile, far fronte con le entrate a breve di onorare le passività a breve



REDDITIZIA - Equilibrio economico - remunerare i fattori della produzione e i capitali investiti (capitali di terzi e di rischio)



Esempi di verifica equilibrio economico finanziario





Esempi di indagine sulla inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni



Aree da indagare alla ricerca
di squilibri di carattere
reddituale, patrimoniale o
finanziario

Deficit
patrimoniale

Deficit
patrimoniale

Eccessiva
dipendenza dal
breve termine
per finanziare
m/l termine

Flussi di cassa
negativi

Procedimenti
legali che
possono
portare a
richieste di
risarcimento

Indici
economici e
finanziari
negativi

Modifiche
normative che
possono
incidere
negativamente

Difficoltà nel
pagare
dividendi

Difficoltà
approvvigiona-
mento di
forniture
importanti

Rottura di
covenants

Cash on
delivery dei
fornitori

Incapacità
accesso al
credito

Perdita di
clienti chiave,
o contratti di
distribuzione

Perdita figure
direzionali
non
adeguatamen-
te sostituite

Testo Unico Società Partecipazione Pubblica - Riforma “MADIA”

doc CNDCEC “Relazione sul governo societario contenente Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale”

DSCR (debt service coverage ratio) – espressione di equilibrio finanziario se superiore a 1

-> necessità di budget o piano di tesoreria

VALORE ECONOMICO DEL PATRIMONIO NETTO (ENTERPRISE VALUE) - indicatore di debito non sostenibile se negativo

PFN / EBITDA

PFN / NOPAT

DEBT / EQUITY

ONERI FINANZIARI / MOL

ESISTENZA DI DEBITI SCADUTI VERSO:

-> dipendenti

-> fornitori

-> Erario

-> Enti previdenziali

Testo Unico Società Partecipazione Pubblica - Riforma “MADIA”

doc CNDCEC “Relazione sul governo societario contenente Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale”

- > Previsione di ulteriori indici e indicatori di performance tipici del settore in cui opera l'impresa, tenendo conto delle caratteristiche dell'impresa.
- > Si suggerisce di adottare un numero contenuto di indicatori illustrando ex ante la significatività degli stessi.
- > La selezione relativa agli indicatori di bilancio potrà essere ulteriormente sfoltita nelle società di piccole dimensioni, nel rispetto del principio della proporzionalità;
- > Propone una relazione sul governo societario da predisporre annualmente e pubblicata contestualmente al bilancio (documento distinto o sezione della relazione della gestione)

Principio di comportamento CNDCEC Norma 11.1

Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle
immobilizzazioni materiali e immateriali



Il collegio sindacale, se nello svolgimento della funzione di vigilanza rilevi la sussistenza di fatti idonei a pregiudicare la continuità dell'impresa, sollecita gli amministratori a porvi rimedio.

Il collegio sindacale [...] può richiedere agli amministratori l'adozione di opportune misure la cui realizzazione va monitorata al fine di verificarne l'efficacia.

Nel caso in cui tali misure non vengano adottate, il collegio sindacale sollecita l'organo di amministrazione affinché intervenga tempestivamente, ricorrendo se del caso a uno degli istituti di composizione negoziale della crisi d'impresa previsti nella legge fallimentare.

In questa prospettiva, vengono individuati due piani di intervento del collegio sindacale:

- l'attività di vigilanza volta a monitorare costantemente la continuità aziendale, nell'ottica della prevenzione e comunque della tempestiva emersione di situazioni di crisi;*
- Il monitoraggio dell'attuazione da parte degli amministratori di misure idonee a garantire la continuità aziendale.*

Il collegio sindacale può acquisire elementi utili dalla società di revisione ove presente. Questo soggetto può rappresentare, infatti, un importante interlocutore dell'organo di controllo per l'individuazione di indicatori della crisi. E' auspicabile che il collegio sindacale vigili attentamente effettuando controlli e ispezioni tanto più mirati quanto più evidenti siano i segnali di crisi.



Spunti di riflessione

1. SOGLIE



DETERMINAZIONE SOGLIE

Problema dei falsi positivi e dei falsi negativi. Per contenere i primi si rischia di ampliare i secondi. Non esiste un indice in grado di individuare situazioni di crisi senza margine di errore.



FALSO POSITIVO

L'OCRI in caso di falso positivo archivia la segnalazione, ma quando segnalare e quando gestire internamente?



PROGRESSIVITA' SOGLIE

Un'onda di segnalazioni potrebbe destabilizzare il Sistema e non essere gestite dagli OCRI. Considerando la periodica revisione degli indici prevista si potrebbe prevedere una progressività nel tempo.

2. DEROGA



DEROGA AI CRITERI DI VALUTAZIONE

I soggetti che non ritenessero adeguati tali indici, dovrà specificarne le ragioni in nota integrativa, specificare quali indici intendano adottare per verificare la sussistenza dello stato di crisi



ATTESTAZIONE

Un professionista indipendente dovrà attestare l'adeguatezza degli indici in rapporto alla specificità dell'impresa. L'attestazione sarà parte integrante del fascicolo di bilancio.



BILANCIO 2019

Gli effetti dell'attestazione si producono per l'esercizio successivo: esigenza già dalla nota integrative 2019 di dare le indicazioni richieste. Indici da individuare entro la fine dell'esercizio.

3. ANALISI



LE FASI DELL'ANALISI

- a. Riclassificazione dei documenti di bilancio
- b. Determinazione degli indici
- c. Raffronto temporale e spaziale degli indici



TEMPO

La significatività dell'analisi passa dal confronto temporale per individuare non solo il valore assoluto ma il trend di periodo.



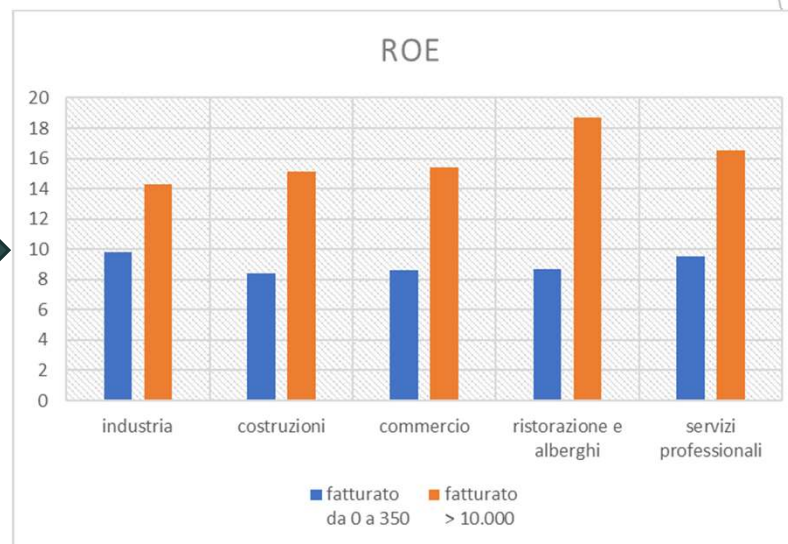
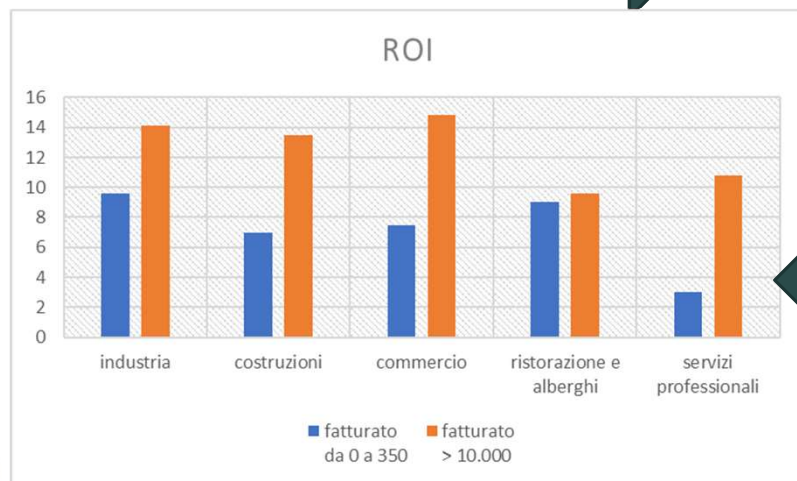
DIMENSIONI DELL'AZIENDA

Le analisi devono essere specifiche di settore ma anche riferite alle dimensioni dell'azienda.

Variazione degli indicatori in funzione delle dimensioni

indagine svolta su bilanci di srl nel triennio 2015/2017 a cura della Fondazione Nazionale Dottori Commercialisti

Nel medesimo periodo e settore diverse dimensioni comportano variazioni dal 50% al 150%



Nel medesimo periodo e settore diverse dimensioni comportano variazioni dal 50% al 100%

*CHI NON APPLICA NUOVI
RIMEDI DEVE ESSERE
PRONTO A NUOVI MALI...
PERCHE' IL TEMPO E' IL
PIU' GRANDE DEGLI
INNOVATORI*





GRAZIE!

Dott. Francesco Puccio